

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE AURORA - VALORI & SAPORI - A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA PUCCINI SNC

Numero REA: PE - 144230

Codice fiscale: 01982750687

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

A 35

----- **STATUTO COOPERATIVA SOCIALE** -----
---- **"COOPERATIVA SOCIALE Aurora - Valori& Sapori - A R.L."** ----

----- **TITOLO I** -----
---- **COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO - OGGETTO** ----

----- **Articolo 1** -----
E' costituita, ai sensi della legge n. 381/91, una società cooperativa sociale denominata **"COOPERATIVA SOCIALE AURORA - VALORI & SAPORI - A R.L."**.

La cooperativa ha sede in Pescara (PE) presso l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese di Pescara e potrà istituire nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Ai sensi dell'art.111-ter disp.att.cod.civ., è data facoltà all'organo amministrativo di fissare e modificare l'indirizzo della sede sociale, sempre nel medesimo Comune.

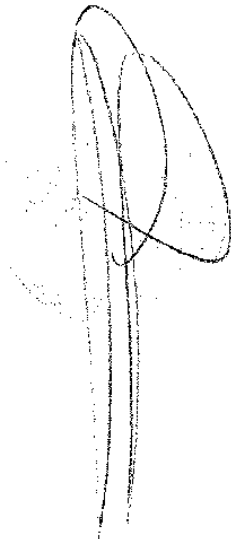
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

----- **Articolo 2** -----
La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

----- **Articolo 3** -----
La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata



non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. -----

Mutualità prevalente -----

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. -- La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci. -----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). -----

Informazioni relative alla gestione mutualistica -----

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: -----

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale; -----
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; -----
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse; -----
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società; -----
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione. -----

Articolo 4 -----

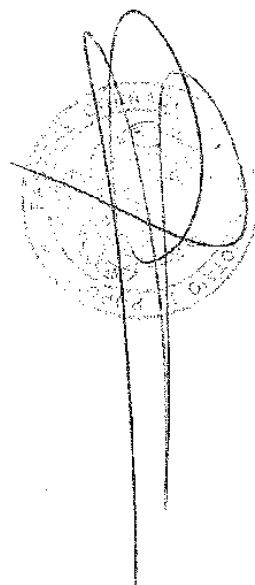
La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo della produzione, del commercio e dei servizi. -----

In particolare la Cooperativa ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana ed all'inte-

grazione sociale dei cittadini. -----

Si propone ai sensi dell'art. 4, legge 381/91, come strumento privilegiato e specialistico, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. --
In relazione a ciò la cooperativa potrà, anche partecipando ad appalti pubblici e privati, procedere alle seguenti attività: -----

1. l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate quali: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; -----
2. la gestione di attività di ristoro: bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, mense aziendali, mense sociali, refettori scolastici e di strutture ricettive e di intrattenimento pubbliche e private; -----
3. l'organizzazione e la gestione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste, performance, concerti, sfilate, mercatini, esposizioni, mostre, concorsi nell'ambito regionale, nazionale e dell'U.E.; -----
4. l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo ecologico-ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case-vacanze, gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte le attività volte alla rivalutazione del territorio locale, regionale e più in generale nazionale; -----
5. la creazione e la gestione di strutture culturali, informatiche e sportive: siti internet, biblioteche, emeroteche, videoteche, discoteche, cinema, teatri, centri sportivi; -----
6. la redazione, stampa e pubblicazione, anche per conto terzi, di periodici, riviste, libri, testi scolastici, e-book, CD-audio, CD-Rom, DVD, traduzioni, pubblicazioni d'informazione, attualità, cultura, arte, letteratura e più in particolare tutto quanto attiene al turismo e all'enogastronomia; -----
7. l'attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari e non; -----
8. la produzione, preparazione e vendita di piante, erbe e fiori officinali; -----
9. l'intermediazione e promozione commerciale per i propri clienti, rivendita di prodotti-attrezzature-abbigliamento e/o servizi; commercio al dettaglio di prodotti-attrezzature-abbigliamento e/o servizi in forma stabile, temporanea, ambulante anche tramite commercio elettronico, ecc.; -----
10. servizi in campo informatico, ed in particolare consulenze, programmazione e produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e Intranet, ed in generale ogni attività connessa; -----
11. Attività di ricerca con l'Università in tutti i campi; -----
12. servizi di fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, promozione di attività editoriale e pubblicitaria; distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni; -----
13. le pubbliche relazioni per conto terzi, ivi incluso contact center, uffici vendite, call center, ed ogni altro strumento di comunicazione, promozione e commercializzazione aziendale, indagini demoscopiche; -----



14. la gestione, pulizia e manutenzione di aree verdi urbane, parchi, aree SIC, giardini, boschi, spiagge, lidi; -----
15. lavori di facchinaggio, distribuzione e trasporti vari anche per conto terzi, assemblaggio, controllo di prodotti semilavorati e finiti, ristrutturazione edile, restauro mobili; -----
16. corsi di formazione professionale; -----
17. lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali, aree interne ed esterne, pubbliche e private; -----
18. la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani; promozione della raccolta differenziata e di comportamenti ecocompatibili; -----
19. la gestione di parcheggi auto, depositi di biciclette, lavaggio auto e servizi di vigilanza e custodia; -----
20. servizi di trasporto di cose e persone; -----
21. l'elaborazione e la gestione di progetti formativi di orientamento e di diffusione della cultura del lavoro attraverso accordi di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati; -----
22. attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale in ATS con enti accreditati; -----
23. attività di consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione, valutazione e formazione anche in collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo; promozione e sviluppo dell'imprenditoria per soggetti svantaggiati; -----
24. Richiedere e programmare le provvidenze disposte dall'U.E.; dallo Stato; dalle regioni; dalle Province e dagli Enti locali nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati nell'interesse delle imprese di ogni tipo; -----
25. compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione e al perseguimento degli scopi sociali; -----
26. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; -----
27. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; -----

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) potrà aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni; -----
- 2) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali; -----

3) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera C.I.C.R. del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. -----

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. -----

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificate ed integrate; potrà infine assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti della legge e dai regolamenti, le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. -----

La cooperativa, che si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico, può compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere più efficace la propria azione, e potrà aderire ad Associazioni riconosciute e di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. -----

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. -----

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate e in particolare tutte le operazioni previste dal D.Lgs. 385/93 e Delibera C.I.C.R. del 3.3.1994 e 58/98 e successive modifiche e integrazioni. -----

TITOLO II -----

I SOCI -----

Articolo 5 -----

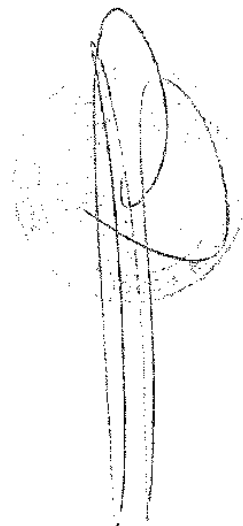
Il numero dei soci è illimitato. -----

Possono essere ammessi come soci tutti coloro la cui domanda di ammissione venga accolta dal consiglio di amministrazione, a norma del presente statuto. -----

Possono far parte della cooperativa soci volontari, soci lavoratori ordinari, soci operatori e soci costituiti da persone svantaggiate. -----

Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

Sono soci lavoratori ordinari quelli che prestano la propria attività la-



vorativa dietro remunerazione. -----

Possono essere soci cooperatori: -----

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni legalmente capaci di agire, preferibilmente residenti nella Regione Abruzzo, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; -----

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; -

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà; -----

d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile. -----

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative. -----

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. -----

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a

stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore. -----

Possono essere ammessi come tali, sia persone fisiche sia persone giuridiche nei limiti previsti dalla legge. Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche, purché non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa. -----

----- **Articolo 6** -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: -----

- a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; ---
- b) L'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge; -----
- c) la quota di partecipazione che intende sottoscrivere; -----
- d) Ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. -----

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza. Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda. -----

----- **Articolo 7** -----

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una tassa di ammissione da determinarsi dal C.d.A. per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivano nuove quote. -

----- **Articolo 8** -----

Oltre nei casi previsti dalla legge può recedere il socio: -----

- a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso; il diniego del recesso deve essere espressamente motivato. -----

----- **Articolo 9** -----

Oltre nei casi previsti dalla legge, può, dal C.d.A. essere escluso il socio: -----

- a) Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) Che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; -----
- c) Che svolge attività contrastante con gli interessi della società, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci; -----
- d) Che, senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. Il socio inadempiente

deve essere invitato a mezza lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente. Il provvedimento di esclusione deve essere espressamente motivato. -----

----- **Articolo 10** -----

Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui azioni, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal C.d.A.. ----

----- **Articolo 11** -----

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle quote al valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. I medesimi soggetti avranno diritto al rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società se non utilizzato ad aumento gratuito del capitale sociale. -----

----- **Articolo 12** -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione della quota si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del defunto. -----

----- **Articolo 13** -----

La società può, su delibera dell'Assemblea dei soci, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59. in tal caso vi potranno essere soci sovventori la cui presenza sarà disciplinata interamente da quanto stabilito nel predetto art. 4, legge n. 59. --

----- **Articolo 14** -----

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. -----

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. -----

I versamenti relativi alle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo. -----

La qualità di socio sovventore e la relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sono provate dall'iscrizione nel libro soci. -----

----- **Articolo 15** -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. -----

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed

agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate. -----

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

----- **Articolo 16** -----

L'Assemblea stabilisce: -----

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote; -----
- c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote; -----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto. -----

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea. -----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. -----

----- **Articolo 17** -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO** -----

----- **Articolo 18** -----

Il patrimonio sociale è costituito: -----

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato: -----
 - da quote del valore nominale non inferiore e non superiore ad euro

100,00 (cento/00); -----
- da azioni di sovvenzione, ai sensi dell'art.4 della legge n.59/92, del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna, se emesse; -
b) dalla riserva legale; -----
c) da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura dei particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale. -----

----- **Articolo 19** -----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristoro è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento. -----

----- **Articolo 20** -----

Il versamento dei conferimenti relativi alle quote sottoscritte può essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente nel modo: -----
1) per la metà dell'importo all'atto della sottoscrizione; -----
2) per il residuo del 50% (cinquanta per cento) anche ratealmente secondo quanto sarà stabilito dal C.d.A.. -----

----- **Articolo 21** -----

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici). Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:
a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale; -----
b) il 3% (tre per cento) a quanto previsto dall'art.11 della L. 31 gennaio 1992, n.59; -----
c) un dividendo ai soci cooperatori non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
d) un dividendo agli eventuali soci sovventori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
e) una parte a riserva straordinaria o alla riserva di cui all'art. 12 della Legge n. 904/1977 e seguenti; -----
f) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall'Istat, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. -----

----- **Articolo 22** -----

L'Assemblea può stabilire l'istituzione di fonti di finanziamento con prestiti dei soci che non possono superare l'importo stabilito dalla medesima assemblea. -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **ORGANI SOCIALI** -----

----- **Articolo 23** -----

Sono organi della società: -----
a) L'Assemblea dei soci; -----
b) Il Consiglio di Amministrazione; -----
c) L'Amministratore Unico; -----
d) Il Collegio Sindacale, se nominato; -----

----- Articolo 24 -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; -----
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; -----
- d) le modificazioni dello statuto; -----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.; -----
- f-bis) l'approvazione dei regolamenti interni; -----
- g) gli altri casi stabiliti dalla legge e/o dal presente Statuto. -----

Hanno diritto di voto i soci iscritti presso il Registro Imprese competente. -----

Tutte le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare. --

----- Articolo 25 -----

L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati. -----

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati. -----

----- Articolo 26 -----

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo. -----

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato. -----

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. -----

----- Articolo 27 -----

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso da spedire a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora e il luogo dell'adunanza, e la data della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. -----

----- **Articolo 28** -----

L'Assemblea è di norma presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quinto dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

----- **Articolo 29** -----

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni quota o azione sottoscritta con un massimo di 5 (cinque) voti. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci. -----

----- **Articolo 30** -----

La società può ammettere anche soci volontari che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381. -----

----- **Articolo 31** -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi o anche fra estranei. Tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. -----

Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli fra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Gli amministratori durano in carica tre anni o fino a dimissioni o revoca, stabilito in sede di atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e sono rieleggibili. -----

----- **Articolo 32** -----

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. -----

----- **Articolo 33** -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, o ad uno o più suoi membri, determinando i limiti

della delega. Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi. -----

----- **Articolo 34** -----

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, all'Amministratore Unico e al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento, al Vice presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, ed anche disgiuntamente, al consigliere delegato. -----

----- **Articolo 35** -----

Il C.d.A. è convocato dal Presidente anche dietro domanda di almeno due Consiglieri, o dal collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque gg. Prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere, oppure quando si tratta di persone o affari per cui taluni dei componenti il Consiglio e dei sindaci abbia un interesse diretto. Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto. -----

----- **Articolo 36** -----

L'Organo Amministrativo provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. -----

----- **Articolo 37** -----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci la quale nomina, inoltre, due sindaci supplenti. Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

----- **Articolo 38** -----

Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I sindaci devono anche: -----

a) Accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli della società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione e custodia; -----

b) Convocare l'assemblea quando non vi provvedono gli amministratori. -----

----- **Articolo 39** -----

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. -----

I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio sociale, a due adunanze del C.d.A., oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio sindacale, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 2404 e 2405 c.c. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 40

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 41

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 42

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti dovranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 43

E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma di legge, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 44

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
In particolare alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 391 sul tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili, con la suddetta leg-

ge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; -----

2) - le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; -----

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative; -----

4) - per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

F.TI PEPE CARLO -----

CORRADO PASTORE NOTAIO -----